

Civile Sent. Sez. L Num. 32601 Anno 2018

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: MANCINO ROSSANA

Data pubblicazione: 17/12/2018

SENTENZA

sul ricorso 18975-2013 proposto da:

ZARINI LUCIANO ZRNLCN61H14E505G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 53, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2018

3553

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura

Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATERI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 270/2013 della CORTE D'APPELLO
di L'AQUILA, depositata il 04/04/2013 R.G.N.
964/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato SERGIO PREDEN.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 4 aprile 2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Luciano Zarini per il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, nel periodo lavorativo dal marzo 1983 a dicembre 1997, per essere maturata la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall'art. 4 comma 1 del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, per il decorso del termine triennale per la proposizione dell'azione giudiziaria (decorrente dalla presentazione della domanda all'INAIL, in data 15 giugno 2015); ha inoltre dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi del gravame principale e l'unico motivo del gravame incidentale, incentrato sull'interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art.3, comma 132, legge n.350 del 2003, ritenendolo, comunque, infondato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Luciano Zarini, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso l'Inps che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla data di intervenuta notifica della sentenza di appello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, dell'art.13, comma 8, legge n.257 del 1992, dell'art. 47 d.l.n.269 del 2003, convertito in legge n.326 del 2003, dell'art.3, comma 132, legge n.350 del 2003, per avere la Corte di merito fatto decorrere il termine di decadenza dall'azione giudiziaria dalla domanda inoltrata all'INAIL anziché dall'istanza amministrativa indirizzata all'INPS (nel 2009) (primo motivo) e reitera le dette censure in riferimento al coefficiente applicato, più recente e penalizzante (1,25), rispetto a quello più risalente e vantaggioso (1,5) che assume applicabile nella specie (secondo motivo).

4. Va preliminarmente delibata l'ammissibilità del ricorso.
5. Invero, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod.proc.civ., nell'imminenza dell'adunanza camerale della sesta sezione della Corte (all'esito della quale, con ordinanza interlocutoria, è stata richiesta la trattazione in pubblica udienza), il ricorrente ha eccepito l'inidoneità della notifica della sentenza impugnata, effettuata in cancelleria, a far decorrere il termine breve di decadenza per essere stato indicato, da entrambi gli avvocati, nella memoria di costituzione in appello, l'indirizzo PEC.
6. L'INPS ha, dal suo canto, sostenuto la legittimità della notificazione della sentenza della Corte territoriale mediante deposito eseguito nella Cancelleria della Corte medesima, ai sensi dell'art. 82, r.d. n.34 del 1937, sul presupposto della domiciliazione del difensore della controparte, per il gravame, presso lo studio dell'avvocato Morganti, in Avezzano, circoscrizione del Tribunale di Avezzano, nel cui ambito territoriale non ricade la sede della Corte territoriale, da ciò traendo la convinzione, e la conseguenza, che l'appellato dovesse considerarsi domiciliato, *ex lege*, nella cancelleria della Corte.
7. Vale, al riguardo, premettere che l'art.82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d'Appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'Ordine di un Tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima.
8. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore della novella agli artt. 125 e 366 cod.proc.civ., introdotta dall'art.25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, applicabile *ratione temporis* (per essere la sentenza gravata

successiva all'entrata in vigore della predetta modifica), esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del citato art.82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod.proc.civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod.proc.civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

9. In altri termini, secondo la giurisprudenza di questa Corte, se l'avvocato *extra districtum* ha indicato la PEC, allora tutte le comunicazioni e notificazioni di causa devono essergli fatte a quell'indirizzo e non in Cancelleria (v. Cass., Sez.U., 20 giugno 2012, n. 10143; cfr., fra le successive conformi, Cass. 11 ottobre 2017, n.23919, che, in riferimento alla diversa ipotesi, non ricorrente nel ricorso all'esame, dell'elezione di domicilio presso la cancelleria della Corte territoriale in aggiunta all'indicazione della PEC, ha ritenuto la volontaria elezione di domicilio prevalere sulla PEC perché frutto di una scelta volontaria del difensore).

10. La notifica della sentenza, agli effetti del decorso del termine breve d'impugnazione, avrebbe dovuto essere effettuata mediante la PEC indicata dal difensore e non, invece, presso la cancelleria del giudice adito con la conseguenza che, per l'inidoneità della notificazione della sentenza gravata, non risulta decorso il termine d'impugnazione.

11. Tanto premesso, il tema del decorso della decadenza nella materia oggetto dell'impugnazione è stato scandito in numerosissime decisioni di questa Corte che hanno contribuito a consolidare il principio alla stregua del quale la previa presentazione della domanda amministrativa all'INPS è sempre necessaria ai fini della proponibilità della domanda giudiziale intesa al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva e il termine di decadenza ex art. 47 d. P.R. n. 639 del 1970 non può che decorrere dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa all'ente tenuto all'erogazione della prestazione in controversia che, nella specie, è indiscutibilmente l'INPS.



12. In base alle considerazioni che precedono la verifica del decorso del termine decadenziale doveva effettuarsi avuto riguardo alla data dell'istanza amministrativa all'INPS e non, come avvenuto, in riferimento all'istanza presentata all'INAIL e, nella specie, la decadenza non è maturata perché in riferimento a domanda amministrativa all' INPS in data 23 giugno 2009 il ricorso è stato depositato il 29 ottobre 2010 (cfr., fra le tante, Cass.31 maggio 2016, n. 11201; Cass. 25 agosto 2016, n. 17332, Cass. 8 settembre 2015, n. 17798; Cass. 4 marzo 2014, n. 7934).

13. Rimane conseguentemente assorbita l'ulteriore censura incentrata sul coefficiente applicabile nella specie.

14. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Ancona che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Ancona.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2018

Il Consigliere

Rossana Mancino

Rossana Mancino

Il Presidente

Antonio Manna

Antonio Manna

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, **17 DIC. 2018**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta